

Regolamento

Scuole Paritarie

1. DECRETO 29 NOVEMBRE 2007, N. 267 (G.U. 28/01/2008, n. 23)

Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

Omissis.

Art. 1

Procedure per il riconoscimento della parità

1. La parità è riconosciuta, a domanda, con provvedimento adottato dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dall’art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della L.10 marzo 2000, n. 62.
2. In materia di parità le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano le loro attribuzioni in conformità ai

rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

3. L’istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
4. La domanda presentata da ente ecclesiastico deve essere corredata del nulla-osta della competente autorità ecclesiastica. La domanda presentata da ente locale o regione deve essere corredata del relativo atto deliberativo, adottato secondo il rispettivo ordinamento.
5. L’istanza di riconoscimento della parità può essere inoltrata:
 - a) per le scuole non statali già funzionanti;
 - b) per le scuole non statali che attiveranno il funzionamento all’inizio dell’anno sco-

lastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

6. Con l'istanza di riconoscimento, da inoltrare entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare:

- a) i dati relativi al proprio status giuridico nonché il possesso dei requisiti previsti dall'art. 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- b) l'impegno ad adottare un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un interesse qualificato;
- c) l'impegno ad istituire nella scuola organi collegiali improntati alla partecipazione democratica per il processo di attuazione e sviluppo del piano dell'offerta formativa e per la regolamentazione dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei principi sanciti dal decreto del Presidente Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
- d) l'impegno ad applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di

svantaggio;

- e) l'impegno ad accogliere l'iscrizione alla scuola di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- f) l'impegno a costituire corsi completi e a formare classi composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l'organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate;
- g) l'impegno ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito;
- h) l'impegno ad utilizzare un coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali o professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente;
- i) l'impegno a stipulare contratti individuali di lavoro per il coordinatore delle attività educative e didattiche e per il personale docente della scuola conformi ai contratti collettivi di settore e a rispettare il limite previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 10 marzo 2000,

n. 62. E' fatta eccezione per il personale religioso che presta servizio nell'ambito della propria congregazione e per il clero diocesano che presta servizio nell'ambito di strutture gestite dalla diocesi.

7. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione relativa:

- a) al progetto educativo della scuola adottato in armonia con i principi fondamentali della Costituzione;
- b) alle linee essenziali del piano dell'offerta formativa elaborato in conformità agli ordinamenti vigenti;
- c) alla disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- d) al numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.

8. In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi.

Art. 2

Riconoscimento della parità

1. Verificata la completezza e la rego-

larità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore ai sensi dell'art. 1, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio adotta, entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento o di diniego della parità scolastica.

2. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda.

3. Il provvedimento adottato deve specificare per quale ordine e grado di scuola e per quali corsi è riconosciuta la parità.

4. Per le scuole già paritarie, in caso di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali, il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale emana apposito decreto secondo le modalità di cui al presente articolo. In caso di cessazione di corsi il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale emana il provvedimento consequenziale modificativo di quello originario.

5. In caso di trasferimento della sede scolastica in altra regione deve essere presentata nuova domanda di parità all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio.

Art. 3

Mantenimento della parità

1. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale, la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti.

2. Inoltre, la scuola è tenuta a comunicare entro il termine di cui al

comma 1:

- a) i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti;
 - b) il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti;
 - c) la composizione degli organi collegiali;
 - d) la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del piano dell'offerta formativa (POF), che deve essere conservato agli atti della scuola.
3. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 ovvero di irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico invita la scuola interessata, mediante comunicazione formale, a provvedere alle dovute regolarizzazioni entro il termine perentorio di 30 giorni. Scaduto il predetto termine senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico Regionale dispone gli opportuni accertamenti anche ai fini del successivo art. 5. Ai fini di cui al presente comma, per irregolarità di funzionamento sono da intendersi tutte quelle correlate alla carente rispondenza delle situazioni di fatto ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, alle disposizioni del presente regolamento nonché alle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato.
4. Il gestore o il rappresentante legale è tenuto a comunicare e documentare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale ogni eventuale variazione riguardante la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della scuola stessa ai fini

delle conseguenti verifiche in ordine alla permanenza dei requisiti prescritti.

5. Il trasferimento della sede scolastica deve essere comunicato tempestivamente e deve essere oggetto di provvedimento di modifica del riconoscimento della parità da parte del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio, previo accertamento, per la nuova sede, dell'idoneità dei locali e della loro conformità alla normativa vigente.
6. L'Ufficio Scolastico Regionale accerta comunque la permanenza dei requisiti prescritti, di cui all'art. 1, mediante apposite verifiche ispettive che potranno essere disposte in qualsiasi momento.
7. Nel caso in cui sia accertata la sopravvenuta carenza di uno o più dei requisiti richiesti, l'Ufficio Scolastico Regionale invita la scuola a ripristinare il requisito o i requisiti mancanti, assegnando il relativo termine, di norma non superiore a trenta giorni. Scaduto il termine assegnato senza che la scuola abbia provveduto a ripristinare il requisito o i requisiti prescritti, l'Ufficio Scolastico Regionale provvede alla revoca del provvedimento con cui è stata disposta la parità, secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4

Revoca della parità

1. La revoca dell'atto di riconoscimento della parità scolastica è disposta, oltre che nella fattispecie di cui all'art. 3, nei seguenti casi:
 - a) libera determinazione del gestore;

- b) gravi irregolarità di funzionamento accertate ai sensi dell'art. 3;
- c) accertata violazione dell'art. 1-bis, comma 3 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27;
- d) mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe;
- e) mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici consecutivi.

Art. 5
Norme finali

1. Per l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento sono dettate apposite linee guida di attuazione.
2. I provvedimenti adottati dagli Uffici Scolastici Regionali ai sensi del presente regolamento sono definitivi. *Omissis*.

Roma, 29 novembre 2007

Il Ministro: Fioroni
Visto, il Guardasigilli: Mastella

2. REGOLAMENTI SCUOLE PARITARIE E NON PARITARIE

(Ministero Pubblica Istruzione, prot. n. 1380/AOO DGOS, del 4/02/2008)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 (Serie Generale) del 24/01/2008 è stato pubblicato il decreto [29/11/2007, n. 263](#): Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle Scuole non Paritarie, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 5, del [decreto-legge 5/12/2005, n. 250](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3/02/2006, n. 27 », e nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28/01/2008 è stato pubblicato il [decreto 29/11/2007, n. 267](#): Regolamento recante: «Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del [decreto-legge 5/12/2005, n. 250](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3/02/2006, n. 27 ».

Nell'attesa dell'emanazione delle linee guida previste dai regolamenti stessi, si richiamano, con la presente, gli elementi essenziali introdotti dalla nuova normativa e si forniscono le prime indica-

zioni operative.

Scuole paritarie

Il regolamento adottato con [decreto 29/11/2007, n. 267](#) disciplina esclusivamente le procedure per il riconoscimento e il mantenimento della parità, di cui alla legge 10/03/2000, n. 62.

Esso si compone di 5 articoli:

1. procedure per il riconoscimento della parità;
2. riconoscimento della parità;
3. mantenimento della parità;
4. revoca della parità;
5. norme finali.

L'articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande di riconoscimento della parità.

L'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, richiamato dall'art.1 bis, commi 6 e 7, del [decreto-](#)

[legge 5/12/2005, n. 250](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 3/02/2006, n. 27. L'istanza può essere inoltrata sia per le scuole non statali già funzionanti sia per quelle che attiveranno il funzionamento all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello dell'inoltro della richiesta. Il funzionamento, fatta eccezione per la scuola dell'infanzia, deve essere attivato con corsi completi o, a partire dalla prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso.

La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità. Nella domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare il proprio status e sottoscrivere una serie di impegni tra i quali quello di costituire classi con non meno di 8 alunni.

I documenti da presentare all'atto della domanda sono:

1. il progetto educativo della scuola;
2. le linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa;
3. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
4. il numero degli alunni iscritti a ciascuna classe o sezione.

In caso di soddisfazione di un corso già funzionante, o di previsione di esso, deve essere presentata la richiesta di estensione della parità entro trenta giorni dal termine ultimo per l'iscrizione degli alunni (per quest'anno il 29 febbraio 2008). Ai sensi delle norme vigenti la parità non può essere riconosciuta a singole classi "tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe" (art.1, comma 4, Legge n. 62/2000).

L'articolo 2 definisce il procedimento per il riconoscimento della parità.

L'Ufficio Scolastico Regionale verifica la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dal gestore. Il direttore generale adotta un provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della stessa entro il 30 giugno. Il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda (per quest'anno 1 settembre 2008). E' prevista l'emanazione di un apposito decreto anche nell'ipotesi di istituzione di corsi di indirizzi diversi o di corsi serali.

L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento della parità. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti. Inoltre, la scuola è tenuta a segnalare tempestivamente all'Ufficio Scolastico Regionale ogni eventuale variazione relativa al funzionamento della scuola (soprattutto in caso di trasferimento di sede e di cambio di gestione) e a comunicare, altresì, i dati relativi al coordinatore delle attività educative e didattiche e ai docenti; il numero delle sezioni, delle classi e degli alunni frequentanti; la composizione degli organi collegiali; la delibera dei competenti organi collegiali di adozione del POF, che deve essere conservato agli atti della scuola.

In caso di mancata osservanza delle suindicate prescrizioni ovvero in caso di irregolarità di funzionamento, l'Ufficio Scolastico invita la scuola a provvedere, entro trenta giorni, alla regolarizzazione. Scaduto il termine, senza che la scuola abbia provveduto, l'Ufficio Scolastico dispone gli opportuni ac-

certamenti al fine di determinare se vi siano le condizioni per disporre la revoca della parità. L'Ufficio Scolastico può disporre in qualsiasi momento verifiche ispettive: se viene accertata la sopravvenuta carenza di uno o più requisiti richiesti e la scuola non provvede a ripristinarli entro il termine stabilito dall'Ufficio Scolastico, si provvede alla revoca della parità.

L'art. 4 stabilisce in quali casi deve essere disposta la revoca dell'atto di riconoscimento della parità:

1. mancato ripristino dei requisiti prescritti, in caso di sopravvenuta carenza di detti requisiti;
2. libera determinazione del gestore;
3. gravi irregolarità di funzionamento;
4. accertata violazione dell'art.1 bis, 3° comma, della L.27/06;
5. mancato completamento del corso;
6. mancata attivazione di una stessa classe per due anni scolastici successivi.

L'art. 5 contiene le norme finali. Si prevede l'emanazione di apposite linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali sono definitivi. Il regolamento entra in vigore il 12 febbraio 2008.

Scuole non paritarie

Il [decreto 29 novembre 2007, n.263](#) disciplina le procedure per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie.

Esso si compone di 4 articoli:

1. procedure per l'iscrizione negli elenchi;
2. riconoscimento della condizione di scuola non paritaria;
3. mantenimento e cancellazione

dell'iscrizione negli elenchi;

4. norme finali.

L'articolo 1 stabilisce modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi delle scuole non paritarie. L'istanza di iscrizione è presentata dal soggetto gestore o dal rappresentante legale, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 353 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. La domanda deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti dell'iscrizione. Nella domanda il gestore o il rappresentante legale della gestione deve dichiarare il possesso dei requisiti previsti dall'art.1 bis, comma 4, della legge n.27/2006.

I documenti da presentare all'atto della domanda sono:

1. il progetto educativo della scuola;
2. le linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa;
3. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza.

L'Ufficio Scolastico Regionale verifica la documentazione prodotta dal gestore e, in caso positivo, iscrive la scuola nell'elenco regionale delle scuole non paritarie entro il 30 giugno. Entro la medesima data viene data comunicazione alla scuola.

L'elenco regionale è aggiornato e pubblicato all'albo entro il 30 giugno di ogni anno.

L'articolo 2 prevede che il riconoscimento della condizione di scuola non paritaria abbia effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la relativa domanda (per quest'anno 1 settembre 2008).

L'articolo 3 stabilisce le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali. Il gestore o il rappresentante legale, entro il 31 marzo di ciascun triennio successivo alla prima iscrizione, deve dichiarare al competente Ufficio Scolastico Regionale la volontà di rimanere iscritto nell'elenco. Inoltre il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante la gestione, la sede, l'organizzazione e il funzionamento della scuola. Debbono essere comunicate entro la stessa data variazioni riguardanti l'istituzione di indirizzi diversi e di corsi serali; nel caso di istituzione di corsi di diverso ordinamento deve essere presentata una nuova domanda.

L'art. 4 contiene le norme finali. Si prevede l'emanazione di apposite linee guida di attuazione. I provvedimenti adottati dai direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali sono definitivi. Il regolamento entra in vigore l'8 febbraio 2008.

Indicazioni operative

Le SS.LL. sono invitate a dare notizia

della pubblicazione dei regolamenti, fornendo le precisazioni ritenute necessarie a livello territoriale (uffici e indirizzi ai quali devono essere spedite le domande, etc.).

Per la predisposizione degli elenchi regionali delle scuole non paritarie le SS.LL. potranno a breve avvalersi delle apposite funzioni informatiche che verranno predisposte da questo Ministero. Dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti (rispettivamente 8 febbraio 2008 e 12 febbraio 2008), oltre alle norme abrogate dall'art.1 bis, comma 7, della legge n. 27/2006, devono intendersi abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto con i regolamenti.

Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. su quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 bis della legge n. 27/2006: con l'entrata in vigore dei predetti decreti, dal 1° settembre 2008, tutte le scuole non statali sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G.Dutto